

Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)

dell'11 agosto 1999 (Stato 7 dicembre 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (legge),

ordina:

Art. 1 Trattamento di dati personali

(art. 96)²

¹ Ufficio federale della migrazione³ (Ufficio federale) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:

- a. sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER);
- b.⁴ sistema d'informazione e documentazione sull'asilo (Artis);
- c. amministrazione dei prestiti;
- d. amministrazione dei documenti di viaggio;
- e. documentazione giudiziaria turca;
- f. amministrazione delle spese di assistenza;
- g.⁵ ...
- h. banca dati sui casi medici;
- i.⁶ banca dati aiuto individuale al ritorno;
- j.⁷ banca dati LINGUA.

² Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo. Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale e della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). L'Ufficio

RU 1999 2351

¹ RS 142.31

² I rinvii che figurano dopo i titoli degli articoli si riferiscono ai relativi articoli della legge.

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

federale può rendere accessibile le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:

- a. alle autorità cantonali di polizia degli stranieri;
- b. ai rappresentanti delle autorità dell'amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo;
- c. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali, con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazione sui Paesi.⁸

³ L'amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'amministrazione dei prestiti.

⁴ L'amministrazione dei documenti di viaggio serve all'allestimento, alla gestione e al trattamento automatizzati di documenti di viaggio svizzeri per stranieri senza documenti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano della trattazione di domande per l'ottenimento di documenti di viaggio svizzeri.

⁵ La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l'asilo e la cui autenticità è stata confermata. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale specializzati nell'analisi di documenti giuridici.

⁶ L'amministrazione delle spese di assistenza registra i conteggi delle prestazioni di assistenza fornite dai Cantoni o su loro mandato. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'indennizzo delle prestazioni di assistenza ai Cantoni.

⁷ ...⁹

⁸ La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dei casi medici.

⁹ Nella banca dati aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l'asilo. Hanno accesso alla banca dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano del controllo e della valutazione dell'aiuto individuale al ritorno.¹⁰

¹⁰ Nella banca dati LINGUA sono registrati i nomi degli esperti nonché dei richiedenti l'asilo di cui è stata allestita una perizia LINGUA; il contenuto della perizia non figura nella banca dati. Hanno accesso ai dati i collaboratori del servizio LINGUA dell'Ufficio federale.¹¹

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

Art. 2 Divieto di comunicare dati

(art. 97 cpv. 1)

Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso l'Ufficio federale che esiste una decisione esecutiva e che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.

Art. 3 Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio

(art. 97 cpv. 3 lett. b)

Se per l'esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d'origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

Art. 4 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali

(art. 98)

¹ La trasmissione dei dati può avvenire per via elettronica.

² Le impronte digitali e le fotografie sono considerate altri dati necessari per accertare l'identità di una persona conformemente all'articolo 98 capoverso 2 lettera c della legge.

Art. 5 Esame dattiloscopico

(art. 99)

¹ Non sono prese le impronte digitali di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.

² Nei casi in cui la domanda è presentata dall'estero, al confine o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti prendere impronte digitali e fotografie secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, l'Ufficio federale può copiare le impronte digitali disponibili, per motivi tecnici istruttori, presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia e inserirle nella sua raccolta.

³ L'Ufficio federale può incaricare ditte private di prendere le impronte digitali nei centri di registrazione, a condizione che tali ditte possano garantire l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati. Le impronte digitali e i relativi dati personali possono essere trasmessi per via elettronica.

⁴ Se necessario per chiarire reati, l'Ufficio federale mette a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini copie delle proprie impronte digitali e fotografie. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso dell'Ufficio federale.

⁵ Se impronte digitali di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli dell'Ufficio federale, quest'ultimo decide, giusta l'articolo 97 capoverso 1 della legge, circa l'ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

Art. 6 Sistema automatizzato di registrazione delle persone
(art. 100)

¹ L'Ufficio federale è il detentore del sistema di registrazione AUPER.

² I dati personali e quelli sulle pratiche sono registrati centralmente dall'Ufficio federale. Le autorità cantonali di polizia degli stranieri registrano unicamente l'indirizzo delle persone che si trovano in Svizzera in virtù della legge.

³ Le autorità cantonali si assumono le spese d'acquisto e gestione dei loro apparecchi. La Confederazione finanzia l'installazione e la gestione di una linea di dati fino a un punto di raccordo centrale (distributore principale) situato nel Cantone. I Cantoni prendono a carico le spese d'installazione e gestione delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.

⁴ Le stazioni di dati previste per l'utilizzazione esterna all'Amministrazione federale devono corrispondere alle prescrizioni tecniche della Confederazione. L'Ufficio federale disciplina i particolari.

Art. 7 Contenuto dell'AUPER
(art. 100)

¹ L'AUPER contiene i seguenti dati:

- a. cognome (nomi, appellativi, cognomi e nomi dei genitori);
- b. data di nascita;
- c. sesso;
- d. cittadinanza;
- e. stato civile;
- f. numero personale e del fascicolo, categoria del fascicolo;
- g. indirizzi in Svizzera e all'estero;
- h. religione;
- i. appartenenza etnica;
- j. documenti di legittimazione;
- k. dati amministrativi relativi alla pratica (stato della procedura, Cantone di attribuzione, passaggio in giudicato ecc.);
- l. dati per l'allestimento di documenti di legittimazione (cognome e indirizzo del datore di lavoro, n. RIS).

² Il catalogo dei dati nonché la competenza relativa all'accesso ai dati e al loro trattamento figurano negli allegati 1 e 2.

³ Se i Cantoni incaricano terzi dell'adempimento dei compiti giusta la legge sull'asilo, l'Ufficio federale può comunicare loro i dati registrati in AUPER ai sensi del capoverso 1 lettere a-g, j, k, l, mediante una procedura di richiamo o in altro modo. I

Cantoni provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.¹²

Art. 8 Comunicazione di dati contenuti nell'AUPER
(art. 101)

L'Ufficio federale verifica annualmente se le condizioni per l'accesso all'AUPER concesso secondo l'articolo 101 della legge continuano a essere date.

Art. 9 Comunicazione in singoli casi

¹ L'Ufficio federale può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali.

² Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l'indirizzo, se la persona che chiede l'informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.

Art. 10 Comunicazione di liste

¹ L'Ufficio federale può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell'autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.

² La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.

Art. 11 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti di accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992¹³ sulla protezione dei dati.

² I dati inesatti vanno rettificati d'ufficio. Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica fino a un massimo di 1500 franchi.

³ La persona interessata che intende far valere i suoi diritti deve provare la propria identità e presentare una domanda scritta all'Ufficio federale.

Art. 12 Sicurezza dei dati

¹ L'Ufficio federale prende i provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati secondo le disposizioni di protezione dei dati per prevenire la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato dei dati.

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

¹³ RS 235.1

² L'accesso all'AUPER è messo a verbale e assicurato con profili individuali di utenti e parole di accesso. I dati sono trasmessi in codice.

³ In caso di trasporto o di trasmissione di dati personali occorre garantire che non possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

⁴ Le autorità con raccordi diretti all'AUPER prendono misure atte a impedire alle persone non autorizzate l'accesso ai locali di lavoro.

⁵ In caso di distruzione, sottrazione o perdita, i dati e i programmi dell'AUPER devono poter essere ricostituiti.

Art. 13 Archiviazione

I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L'archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l'Archivio federale.

Art. 14 Statistica, pianificazione e ricerca

¹ Sulla base dei dati contenuti nell'AUPER, l'Ufficio federale allestisce statistiche periodiche, nell'ambito della legge sull'asilo e d'intesa con l'Ufficio federale di statistica. Tali statistiche non devono consentire illazioni nei confronti degli interessati. Le statistiche più importanti sono pubblicate.

² A scopo di ricerca o di pianificazione, l'Ufficio federale può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L'ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso dell'Ufficio federale.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Allegato 1¹⁴
(cifra II n. 5 all. 1)

Legenda

Livello di accesso:

A:	Interrogazione
B:	Trattamento
B1	Trattamento per il rilascio dei libretti per stranieri N, F e S
Vuoto:	Nessun accesso

Unità organizzative:

UFM:	Ufficio federale della migrazione
– I	Amministratore del sistema
– II	Registrazione, registrazione dei dati AUPER
– III	Collaboratori dei centri di registrazione, Ufficio di attribuzione
– IV	Sezione Identificazione
– V	Collaboratori, quadri, terzi incaricati di compiti Sirtück
– VI	Collaboratori che si occupano del rilascio dei libretti per stranieri N, F e S
CC	Centro di calcolo DFGP, Servizi AFIS
CRA	Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
SR	Servizio dei ricorsi del DFGP
UFP	Ufficio federale di polizia
DP IV	Direzione politica, Divisione IV, del DFAE
CDF	Controllo federale delle finanze
PS	Polizia cantonale degli stranieri
CP	Comando cantonale di polizia
OCF	Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera
UCL	Uffici cantonali del lavoro
Assistenza	Autorità cantonali di assistenza

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

Catalogo dei dati AUPER

(art. 101 cpv. 1 della legge)

	UFM, CC + PS										Esterni					
	I	II	III	IV	V	VI	PS	CC/ Servizi AFIS	CRA SR	UFP	DPIV (DFAE)	CDF	CP OCF	UCL	Assi- stenza	
Dati personali																
Cognome(i)	B	B	B	A	A	B1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nome(i)	B	B	B	A	A	B1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cognome(i) e nome(i) dei genitori	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Appellativo(i)	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di nascita	B	B	B	A	A	B1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sesso	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cittadinanza	B	B	B	A	A	B1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nazione di nascita	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stato civile	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero personale	B	B	B	A	A	B1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero e categoria del fascicolo	B	B	B	A	A	B1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Indirizzo in Svizzera	A	A	A	A	A	B1	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Indirizzo all'estero	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Religione	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Appartenenza etnica	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Documenti di legittimazione	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

	UFM, CC + PS										Esterni				
	I	II	III	IV	V	VI	PS	CC/ Servizi AFIS	CRA SR	UFP	DPIV (DFAE)	CDF	CP OCF	UCL	Assi- stenza
Amministrazione delle pratiche															
Tipo di pratica	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero della pratica	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Collaboratore competente dell'UFM	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stato attuale della pratica	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Priorità	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nome e indirizzo degli interessati	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cantone di attribuzione	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
N. di riferimento della polizia degli stranieri	B	B	B	B	A	A	B1	A	A	A	A	A	A	A	A
N. di riferimento dell'assistenza	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di apertura della pratica	B	B	B	B	A	A	B1	A	A	A	A	A	A	A	A
Data del disbrigo della pratica	B	B	B	B	A	A	B1	A	A	A	A	A	A	A	A
Passaggio in giudicato	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Termini	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nome e indirizzo del centro	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A
N. di controllo, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali	B			B				B							
Mezzi finanziari propri	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dichiarazione di garanzia	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di entrata del ricorso	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data del disbrigo del ricorso	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lingua materna	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

	UFM, CC + PS						Esterni								
	I	II	III	IV	V	VI	PS	CC/ Servizi AFIS	CRA SR	UFP	DP IV (DFAE)	CDF	CP OCF	UCL	Assi- stenza
Rilascio del libretto per stranieri N, F+S															
Attività	B	A	A	A	A	B1	B	A	A		A	A		A	A
Nome e indirizzo del datore di lavoro, N. RIS	B	A	A	A	A	B1	B	A	A		A	A	A	A	A

Allegato 2¹⁵
(cifra II n. 5 all. 2)

Catalogo dei dati AUPER

(art. 101 cpv. 2 della legge)

	UFS	OSAR	Posta
Dati personali			
Cognome(i)	B	B	B
Nome(i)	B	B	B
Cognome(i) e nome(i) dei genitori	B	B	
Appellativo(i)	B	B	
Data di nascita	B	B	B
Sesso	B	B	
Cittadinanza	B	B	B
Nazione di nascita			
Stato civile	B		
Numero personale	B	B	B
Numero e categoria del fascicolo	B	B	B
Indirizzo in Svizzera	B		B
Indirizzo all'estero			B
Religione	B		
Appartenenza etnica	B		
Documenti di legittimazione	B		
Amministrazione delle pratiche			
Tipo di pratica	B		
Numero della pratica	B		
Collaboratore competente dell'UFM	B		
Stato attuale della pratica	B		
Priorità	B		
Nome e indirizzo degli interessati	B		
Cantone di attribuzione	B	B	
N. di riferimento della polizia degli stranieri	B		
N. di riferimento dell'assistenza	B		
Data di apertura della pratica	B	B	
Data del disbrigo della pratica	B		
Passaggio in giudicato	B		
Termini	B		
Nome e indirizzo del centro	B		

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

	UFS	OSAR	Posta
N. di controllo, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali			
Mezzi finanziari propri	B		
Dichiarazione di garanzia	B		
Data di entrata del ricorso	B		
Data del disbrigo del ricorso	B		
Lingua materna	B		
Rilascio del libretto per stranieri N e F+S/Sirück			
Attività	B		
Nome e indirizzo del datore di lavoro, N. RIS	B		B
Inizio e fine dell'attività lucrativa	B		B

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 18 novembre 1992¹⁶ concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (ordinanza AUPER) è modificata come segue:

Ingresso

...

Art. 2 cpv. 2

...

Art. 3

...

Art. 5

...

Art. 6 cpv. 2

...

Art. 7 lett. a e f

Abrogate

Art. 8 cpv. 1 secondo periodo, 2 primo periodo, 3 e 4

...

⁴ Abrogato

Art. 9 cpv. 2, 10 e 15 a 17

Abrogati

Art. 18

...

¹⁶ RS 142.315. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Allegato 1

...

Allegato 2

Abrogato